

Emanato con D.P. n. 2282/A1 del 03/08/2020

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2020

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni**

Le elezioni del Direttore sono indette dal Presidente ogni triennio accademico attraverso apposito decreto contenente l'indicazione del calendario di tutte le operazioni connesse alla procedura elettorale, dei requisiti dell'elettorato attivo e passivo, degli adempimenti e delle operazioni di voto.

Di norma, le votazioni si svolgono almeno un mese prima della fine dell'anno accademico conclusivo del mandato relativo al Direttore uscente.

Il provvedimento di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito web dell'ISIA di Pescara e con invio al Ministero, nonché a tutte le Istituzioni AFAM.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni per lo scorcio del triennio accademico di riferimento è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione.

### **Articolo 2 - Requisiti per l'accesso alla carica di Direttore**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'ISIA di Pescara, il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni AFAM, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del design oltre a cinque anni di attività didattica nel settore, ovvero tre anni di esperienza di direzione in enti operanti sempre nel settore.

Il Direttore dell'ISIA di Pescara dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

### **Articolo 3 - Corpo elettorale - elettorato attivo**

L'elettorato attivo è attribuito a quanti, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature contenuta nel Decreto di indizione delle votazioni, prestano servizio presso l'Istituto con contratto di insegnamento nelle discipline di base e caratterizzanti ai sensi della normativa vigente in materia.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene compilato e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle votazioni e resta affisso all'Albo per tutta la durata delle operazioni di voto.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate con decreto del Direttore fino al giorno delle elezioni.

## Articolo 4 - Elettorato passivo

Possono candidarsi alla carica di Direttore esclusivamente i docenti (anche di altre Istituzioni AFAM) che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei requisiti statuari così come richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, ovvero competenza specifica nel campo del design oltre a cinque anni di attività didattica nel settore, ovvero tre anni di esperienza di direzione in enti operanti sempre nel settore.

Non possono candidarsi coloro che nei 6 Anni Accademici precedenti abbiano già svolto due mandati consecutivi con qualifica di Direttore dell'ISIA di Pescara, oltre a quanti non in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni generali vigenti in tema di candidabilità (ovvero, perché condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione, per interdizione dai pubblici Uffici, ecc.).

## Articolo 5 - Candidature

Possono presentare la propria candidatura alla carica di Direttore dell'ISIA di Pescara nei termini previsti dal decreto di indizione delle elezioni, i docenti, anche appartenenti ad altre Istituzioni AFAM, in possesso di tutti i requisiti previsti nell'art. 4 del presente regolamento. Fermi restando i termini e le modalità di presentazione delle candidature oggetto del decreto di indizione delle elezioni, le candidature debbono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, allegando documento di identità, curriculum professionale, linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel corso del suo mandato ed elenco dettagliato delle attività svolte.

Su richiesta del candidato, l'esposizione della proposta delle proprie linee programmatiche può essere eseguita in una riunione del Collegio dei Professori nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni.

Tutto il materiale relativo alle candidature viene acquisito agli atti dell'Istituto e rimane a disposizione dell'elettorato attivo fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la direzione amministrativa trasmette le stesse alla Commissione elettorale che alla prima riunione utile verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

L'elenco delle candidature è affisso all'Albo dell'Istituto almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Eventuali reclami possono essere proposti alla Commissione elettorale che, valutata l'istanza, delibera in merito nei successivi due giorni provvedendo, successivamente, ad affiggere l'elenco definitivo delle candidature che non potranno subire ulteriori verifiche eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## Articolo 6 - Commissione elettorale

Successivamente all'emanazione del Decreto di indizione delle elezioni, il Consiglio Accademico, in un'apposita adunanza, provvede alla nomina di tre docenti componenti la Commissione Elettorale, di cui uno con funzioni di Presidente, e di tre docenti supplenti.

Inoltre, nella stessa adunanza, il Consiglio Accademico provvede a nominare i membri, effettivi e supplenti, del Seggio elettorale che deve essere costituito da tre professori di ruolo, uno dei quali con funzioni di Presidente.

La Commissione Elettorale ha il compito di assicurare che l'intero procedimento elettorale si svolga secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento e nel decreto di indizione delle elezioni.

La Commissione elettorale, inoltre: adotta le direttive organizzative necessarie; riceve e verifica le candidature presentate, decide circa l'ammissibilità delle stesse e le rende pubbliche; esamina gli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature e procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale; rende noti i risultati definitivi delle operazioni di scrutinio; procede alla proclamazione dell'eletto.

I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.

La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

I lavori della Commissione, verbalizzati dal segretario, sono da questi sottoscritti e pubblicati mediante la loro affissione all'Albo dell'Istituto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio e in via definitiva un supplente a cominciare da quello anagraficamente più anziano.

La Commissione elettorale predispone tutto il materiale da utilizzare per le operazioni di voto, ivi compreso l'elenco dei votanti, le schede, i verbali.

## Articolo 7 - Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è unico ed allestito presso i locali dell'ISIA di Pescara. Esso è composto da tre membri designati dalla Commissione elettorale, ovvero:

- n. 1 presidente;
- n. 2 componenti scelti tra i docenti titolari di insegnamento nell'Istituto

In occasione del suo insediamento, il Seggio elettorale procede preliminarmente alle operazioni di controllo e custodia dei locali; controllo delle urne; vidimazione, timbratura (timbro dell'Istituzione) e firma (del presidente del seggio) di un congruo numero di schede elettorali.

L'insediamento del seggio avviene alle ore 9.00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale.

Le votazioni vengono aperte alle ore 10.00 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 18.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.

Di ogni operazione intrapresa viene redatto processo verbale a firma dei componenti il Seggio elettorale.

In caso di impedimento di un membro titolare del Seggio, subentra d'ufficio e in via definitiva un supplente a cominciare da quello anagraficamente più anziano.

## Articolo 8 – Operazioni di voto in modalità ordinaria

Il voto è personale, diretto e segreto ed è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato prescelto. Non è ammessa la delega per lettera né per interposta persona.

L'elettore viene ammesso alle operazioni di voto previo accertamento dell'identità personale da parte del Seggio elettorale; a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata e firmata dai componenti il Seggio elettorale, contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa dal prototipo predisposto e ammesso dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle, i voti nulli non sono voti validamente espressi. Di essi va dato riscontro nel verbale delle operazioni di voto.

Le votazioni sono valide in prima consultazione se ad esse vi prende almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.

In seconda votazione le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

## Articolo 9 – Operazioni di voto in modalità telematica

In alternativa alla modalità di voto di cui all'articolo precedente, ove ne ricorrano i presupposti e la convenienza economica, gli organi di gestione possono disporre che la procedura di voto sia effettuata tramite procedura informatica.

A ciascun elettore saranno consegnate apposite credenziali di accesso.

Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server dell'ISIA Pescara o di terzi purché siano garantite:

- l'anonimato dei votanti;
- la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
- la protezione contro voti doppi.

Lo spoglio dovrà avvenire in presenza di tre scrutinatori appositamente nominati dalla Commissione elettorale.

Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità.

Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle ordinarie regole in materia di procedure elettorali.

## Articolo 10 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo che l'ultimo degli aventi diritto al voto ha esercitato il proprio diritto.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate e non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate e non utilizzate;

Il Seggio elettorale verifica che il quorum per la validità delle votazioni sia stato raggiunto. Successivamente, si procede allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Tra la prima e la seconda votazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti. Risulta eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti validi. A parità di voti precede e/o viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato in possesso di maggiore età anagrafica.

Di dette operazioni di scrutinio, il Seggio elettorale redige apposito processo verbale che provvederà a consegnare alla Commissione elettorale per gli adempimenti di conseguenza, unitamente al materiale utilizzato per le operazioni di voto.

I risultati delle operazioni di scrutinio sono resi pubblici e affissi all'Albo dell'Istituto entro il giorno successivo a quello della votazione.

## Articolo 11 - Proclamazione dell'eletto

La nomina del candidato eletto alla carica di Direttore dell'ISIA di Pescara avviene con decreto del Ministro per l'Università e per la Ricerca.

Il Direttore eletto dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Il Direttore eletto decade dal mandato per dimissioni volontarie e/o all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità come richiamati dal presente regolamento.